

Ordinanza sulle tasse e spese nella procedura amministrativa

del 10 settembre 1969 (Stato 10 dicembre 2002)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 4, 26 capoverso 2, 63 capoverso 5, 64 capoverso 5 e 65 capoverso 5 della legge federale sulla procedura amministrativa¹ (detta qui di seguito «legge»); e l'articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 1974² a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali,³

ordina:

I. Procedura di ricorso

Art. 1 Spese processuali

Le spese processuali a carico della parte soccombente comprendono:

- a. la tassa di decisione giusta l'articolo 2;
- b. la tassa di stesura a tenore dell'articolo 3 e, ove occorra, le tasse di cancelleria degli articoli 14 e seguenti;
- c. gli sborsi a tenore dell'articolo 4.

Art. 2⁴ Tassa di decisione

¹ La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'importanza del litigio e del lavoro necessario a trattarlo.

² Di norma la tassa di decisione è di 100-5000 franchi.

³ È di 200–10000 franchi nelle contestazioni che implicano interessi finanziari importanti, nelle contestazioni di straordinaria ampiezza o di particolare difficoltà, in quelle con più parti oppure in casi di condotta processuale temeraria.

Art. 3 Tassa di stesura

¹ La tassa di stesura comprende:

- a. una tassa di 10 franchi la pagina per la redazione dell'originale;

RU 1969 777

¹ RS 172.021

² RS 611.010

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1978 (RU 1978 2053).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 1697).

- b. una tassa conformemente all'articolo 14 (riproduzione di atti) per ogni spedizione necessaria.⁵

² È reputato necessario ogni esemplare per ciascuna parte e per l'autorità inferiore.

³ Il rappresentante o il patrocinatore di una parte ha diritto a un esemplare esente da tassa.

Art. 4 Sborsi

¹ Gli sborsi dell'autorità di ricorso comprendono gli onorari per la traduzione di memorie redatte in lingua straniera, gli onorari dei periti, le indennità ai testimoni e altre spese inerenti all'assunzione delle prove.

² Sono repute redatte in lingua straniera le memorie che non lo sono in una lingua nazionale.

³ Gli sborsi per i viaggi di servizio degli agenti dell'autorità di ricorso e, salvo disposizione contraria del diritto federale, per le perizie effettuate dagli organi consultivi ufficiali sono addossati all'autorità di ricorso.

Art. 4a⁶ Condoni di spese processuali

Le spese processuali possano, conformemente all'articolo 63 capoverso 1 della legge, essere addossate totalmente o parzialmente alla parte che non beneficia dell'assistenza giudiziaria prevista nell'articolo 65 della legge menzionata, qualora:

- a. un ricorso sia regolato da una rinuncia o transazione senza aver causato un lavoro considerevole all'autorità di ricorso;
- b. per altri motivi inerenti al litigio o alla parte in causa, non risulti equo addossare le spese processuali alla parte.

Art. 4b⁷ Esenzione delle spese

Di regola, le spese processuali non possono essere addossate al ricorrente nelle contestazioni riguardanti la concessione o il rifiuto di prestazioni dell'assicurazione sociale, purché non si tratti di ricorsi temerari o sconsiderati.

Art. 5 Anticipazione delle spese

¹ L'anticipazione delle spese processuali è esigibile soltanto nei casi previsti nell'articolo 63 capoverso 4 della legge o qualora questa disposizione non possa applicarsi in quelli previsti nell'articolo 33 capoverso 2.

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 1697).

⁶ Introdotto dal n. I dell'O del 6 nov. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 1697).

⁷ Introdotto dal n. 2 dell'all. n. 3 dell'O del 3 feb. 1993 concernente l'organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato, in vigore dal 1° gen. 1994 (RS 173.31).

² Sono reputati relativamente elevati a tenore dell'articolo 33 capoverso 2 della legge suddetta gli sborsi superiori a franchi 250.

³ L'autorità di ricorso, nel dispositivo della decisione, computa l'anticipazione con le spese processuali corrispondenti e rimborsa l'avanzo eventuale.

Art. 6 Spese processuali dell'autorità inferiore

¹ Nel dispositivo della decisione di ricorso le spese processuali delle autorità amministrative federali inferiori sono aggiunte a quelle dell'autorità di ricorso.

² L'autorità di ricorso riscuote in una con le sue spese processuali quelle delle autorità inferiori e accredita proporzionalmente quest'ultime delle spese processuali corrispondenti.

³ Ove l'autorità di ricorso restringa o dispensi dal pagare le proprie spese processuali giusta l'articolo 63 capoverso 1 della legge, essa restringe o condona del pari anche le spese processuali delle autorità inferiori.

Art. 7 Pluralità di parti

Salvo che l'autorità di ricorso disponga altrimenti nel dispositivo sulla decisione, le spese processuali addossate congiuntamente a più parti sono garantite solidalmente da quest'ultime per aliquote uguali.

Art. 8 Spese ripetibili

¹ La parte che muove una pretesa di spese ripetibili sottopone all'autorità di ricorso una nota particolareggiata delle spese prima della decisione del ricorso; se la nota non è presentata in tempo utile, l'autorità di ricorso fissa d'ufficio e secondo il suo libero apprezzamento quali siano le spese ripetibili.

² Le spese ripetibili devono compensare le seguenti spese della parte vincente:

- a. spese di rappresentanza o di patrocinio, semprechè il rappresentante o il patrocinatore non sia vincolato da un rapporto d'impiego con il suo cliente;
- b. sborsi e altre spese di parte in quanto superino franchi 50;
- c. perdita di guadagno in quanto superiore alla retribuzione di una giornata lavorativa e semprechè la parte abbia un tenore di vita finanziariamente modesto.

³ Le disposizioni sulle spese di patrocinio nella tariffa delle spese ripetibili accordate alla controparte nelle cause davanti al Tribunale federale si applicano analogicamente alle spese di rappresentanza e di patrocinio in procedura amministrativa.

⁴ L'indennità per l'onorario del rappresentante o del patrocinatore è computata nel quadro della norma tariffale per il ricorso di diritto amministrativo: conformemente a quest'ultima tariffa, l'importo massimo solitamente esigibile si applica ai ricorsi al Consiglio federale ed è diminuito di un quarto per i ricorsi ai Dipartimenti o alle commissioni federali di ricorso nonchè dimezzato per i ricorsi alle altre autorità federali.

⁵ Le spese inutili, quelle delle autorità federali e, di regola, quelle delle altre autorità ricorrenti non danno diritto all'indennità.

⁶ Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.

⁷ Ove occorra l'autorità di ricorso stabilisce un'indennità anche in caso di ricorso divenuto senza oggetto quando il ricorrente ritiri il proprio ricorso, oppure quando l'autorità inferiore, conformemente all'articolo 58 capoverso 1 della legge, abbia esaminato la decisione impugnata a vantaggio del ricorrente oppure concluda in altro modo con il ricorrente una transazione.⁸

Art. 9 Assistenza giudiziaria

¹ Le spese d'avvocato della parte che beneficia dell'assistenza giudiziaria sono messe a carico conformemente all'articolo 8 capoversi 3 e 4.

² L'indennità prevista nell'articolo 8 capoverso 4 costituisce l'onorario dell'avvocato d'ufficio; per eccezione l'autorità di ricorso può ridurla al massimo della metà.

³ L'avvocato d'ufficio non ha diritto alla rifusione di spese inutili.

Art. 10⁹ Ricorsi speciali

Ai ricorsi interposti contro una decisione sono applicabili le disposizioni degli articoli 1 a 9, a quelli per denegata o ritardata giustizia gli articoli 1 a 5; gli stessi articoli sono applicabili alle denunce temerarie, di straordinaria ampiezza o di particolare difficoltà.

II. Altre procedure

Art. 11 Procedura di revisione

¹ Le disposizioni degli articoli 1 a 5 e 7 a 9 sono applicabili per analogia alla revisione di una decisione di ricorso.

² La parte che ha pagato le spese processuali addossate nella decisione del ricorso ha diritto alla loro restituzione ove l'autorità di ricorso riveda la decisione a suo vantaggio.

³ Se la parte vince solo parzialmente, l'importo rimborsabile è ridotto in proporzione ed è iscritto nel dispositivo della decisione del ricorso.

Art. 12 Procedure d'opposizione e d'arbitrato

Le disposizioni degli articoli 1 a 5 e 7 a 9 si applicano per analogia alle decisioni sulle opposizioni e a quelle delle commissioni arbitrali, compresi i tribunali arbitrali, prese in virtù di contratti di diritto pubblico, in quanto il diritto federale preveda le corrispondenti spese processuali, quelle ripetibili o il patrocinio gratuito.

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1978 (RU 1978 2053).

⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1978 (RU 1978 2053).

Art. 12a¹⁰ Procedura in materia di assicurazioni sociali

Nella procedura in materia di assicurazioni sociali, le spese d'avvocato di una parte che beneficia dell'assistenza giudiziaria gratuita sono fissate nei limiti della tariffa relativa al ricorso di diritto amministrativo davanti al Tribunale federale delle assicurazioni. L'importo massimo solitamente esigibile conformemente alla tariffa citata è ridotto di un quarto per i ricorsi alle commissioni federali e dimezzato per le procedure davanti alle altre autorità.

Art. 13 Spese processuali per altre decisioni

¹ Le spese processuali per altre decisioni sono stabilite dal diritto federale applicabile per materia.¹¹

² Salvo disposizione contraria del diritto federale applicabile per materia, l'autorità che ha pronunciato la decisione può esigere dalle parti:

- a.¹² una tassa di decisione di 100–2000 franchi, o se le condizioni di cui all'articolo 2 capoverso 3 sono adempite per analogia, di 200–5000 franchi;
- b. una tassa di stesura giusta l'articolo 3 e, ove occorra, le tasse di cancelleria a tenore degli articoli 14 e seguenti;
- c. l'anticipazione e il rimborso degli sborsi conseguenti all'assunzione delle prove; gli articoli 4, 5 capoversi 2 e 3 e l'articolo 7 sono applicabili per analogia.

³ L'esenzione dalle tasse e il loro condono sono stabiliti conformemente agli articoli 19 e 20.

III. Tasse diverse di cancelleria

Art. 14¹³ Riproduzione di atti scritti

La tassa per la riproduzione di atti scritti ammonta per le fotocopie a 50 centesimi la pagina e per gli altri esemplari poligrafati a un importo calcolato in base alla tariffa degli stampati della Cancelleria federale.

Art. 15¹⁴ Esame degli atti

La tassa per prendere conoscenza degli atti di una causa definita oggetto di una decisione passata in giudicato è di franchi 15¹⁵; ove occorra, essa è aumentata della tassa prevista nell'articolo 16.

¹⁰ Introdotto dal n. I dell'O dell'11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3845).

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1978 (RU **1978** 2053).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU **1985** 1697).

¹³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1978 (RU **1978** 2053).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1978 (RU **1978** 2053).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU **1985** 1697).

Art. 16¹⁶ Ricerche

La tassa per le ricerche negli atti è di franchi 30 per mezz'ora¹⁷ ; ogni frazione di mezz'ora conta come una mezz'ora.

Art. 17 Telegrammi

La tassa per le comunicazioni telegrafiche o per quelle fatte per mezzo di telescriventi è di franchi 5 oltre a quella corrente.

Art. 18¹⁸ Legalizzazioni e attestazioni

La tassa per una legalizzazione o un'attestazione è di franchi 20, per la procura delle stesse 6 franchi in più; se l'attestazione è emanata in forma di decisione è applicabile l'articolo 13.

Art. 19 Esenzione dalle tasse

Sono esenti dalle tasse giusta gli articoli 14 a 18 le autorità federali, cantonali o comunali quando per proprio conto e senza agire nell'interesse di terzi si rivolgono a un'autorità federale.

Art. 20 Condono delle tasse

L'autorità competente per stabilire le tasse di cui agli articoli 14 a 18 può, nei casi d'indigenza o per altri gravi motivi, esonerare il debitore dall'obbligo del pagamento corrispondente.

Art. 21 Altre tasse di cancelleria

Gli articoli 14 a 20 sono applicabili salvo disposizione contraria del diritto federale applicabile per materia; quest'ultimo disciplina pure le tasse per altre incombenze.

IV. Disposizioni finali**Art. 22**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 1969, nei limiti dell'articolo 81 della legge.

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1978 (RU **1978** 2053).

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 nov. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU **1985** 1697).

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O dell'11 dic. 1978 (RU **1978** 2053).

Art. 23

¹ All'entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogati il decreto del Consiglio federale del 15 luglio 1966¹⁹ concernente le spese di procedura in materia di ricorso e la riscossione di tasse di cancelleria nell'Amministrazione federale, nonché tutte le eventuali disposizioni contrarie; restano riservate quelle di cui agli articoli 13 capoverso 1, e 21.

² La disposizione dell'articolo 158 del decreto dell'Assemblea federale del 30 marzo 1949²⁰ concernente l'amministrazione dell'esercito svizzero rimane provvisoriamente in vigore.

³ L'articolo 14 capoverso 1 dell'ordinanza del 10 luglio 1968²¹ su le tasse e le indennità da riscuotere nella procedura di espropriazione è modificato come segue:

...²²

¹⁹ [RU 1966 931]

²⁰ RS 510.30. Ora: DF concernente l'amministrazione dell'esercito. Inoltre l'art. cit. è abrogato.

²¹ RS 711.3. Ora: O sulle tasse e indennità nella procedura di espropriazione.

²² Testo inserito nell'O menzionata.

